

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1700

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BACCINI e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2007

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di bilancio e contabilità generale dello Stato. Delega al Governo per l’integrazione dei prospetti di classificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Le ultime sessioni di bilancio tenutesi in Parlamento hanno evidenziato i limiti della attuale normativa di contabilità generale dello Stato risalente al 1978 che, pur aggiornata più volte, continua, nondimeno, a mostrare evidenti i segni del tempo.

I limiti e le carenze emersi sul piano della disciplina della procedura di bilancio trovano conforto anche nel mutato quadro istituzionale in cui si colloca l'intervento pubblico nell'economia. In proposito, sia per effetto degli importanti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni sotto il profilo delle regole di governo della finanza pubblica per la partecipazione alla Unione economica e monetaria (UEM), che i cambiamenti intervenuti nella *governance* del sistema politico-istituzionale, si rende non più rinviabile l'adozione di misure in più settori della *governance* degli strumenti di politica economica, tra cui, appunto la modifica alla legge di contabilità, pur nella salvaguardia dei principi fondamentali del diritto finanziario indicati dall'articolo 81 della Costituzione.

Gli obiettivi delle succitate modifiche sono tuttavia da circoscrivere entro due ben individuati limiti: la ricerca di strumenti procedurali e soluzioni normative a problemi antichi e recenti nella formazione del bilancio tra governo e Parlamento, e la salvaguardia di quanto di ancora utile presente nell'impianto originario della legge di contabilità, al fine di migliorare la qualità del sindacato parlamentare sulla proposta di bilancio e sulla legge finanziaria.

In tal modo, l'obiettivo è pertanto quello di rendere il Parlamento pienamente parte-

cipe degli indirizzi assunti dall'Esecutivo in materia di politica economica, assicurando i necessari strumenti normativi e organizzativi, indispensabili a monitorare le conseguenti politiche di bilancio adottate dal Governo, ponendolo nella condizione di seguirne anche il suo svolgimento nel corso dell'esercizio.

In estrema sintesi, nel merito delle modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, che si intende di seguito illustrare, le principali carenze sono essenzialmente riconducibili a due fattori rappresentati da: *a)* la mancanza di un esplicito riferimento posto in legge finanziaria agli obiettivi finanziari dettati dalla partecipazione del paese alla UEM e, conseguentemente, a rendere compartecipi di tali obiettivi gli enti del settore pubblico; *b)* la carenza di strumenti efficaci per il sindacato parlamentare della politica economica (e di bilancio) del Governo, anche *in itinere* ed *ex post*.

Nondimeno, si innestano su tali aspetti critici, enfatizzandone per certi versi la problematicità, anche i vincoli e i condizionamenti posti dalla normativa sul piano delle procedure parlamentari, presenti sia nell'*iter* di approvazione del bilancio presentato dal Governo che nella verifica della piena rispondenza della legislazione sostanziale di spesa, ai principi di copertura dei nuovi o maggiori oneri, solennemente sanciti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Pertanto, ai fini su indicati, le modifiche che si propongono sono anzitutto mirate a rendere esplicito il raccordo tra obiettivi di finanza pubblica e gli obiettivi del programma di Stabilità presentato dal Paese in

sede UEM, modificando l'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, mediante la sostituzione delle espressioni «legge finanziaria» e «disegno di legge finanziaria», ovunque ricorrano nel testo vigente con le seguenti «legge di stabilità e coordinamento finanziario» e «disegno di legge di stabilità e coordinamento finanziario», estendendosi tale sostituzione a tutto il sistema normativo italiano.

Inoltre, nel perseguimento di una maggiore coerenza delle fasi del ciclo della sessione di bilancio con la esigenza di un tempestivo aggiornamento del quadro delle previsioni macroeconomiche, con l'innesto dell'articolo 1-bis è previsto il differimento del termine di presentazione del Documento di programmazione economica e finanziaria al 30 settembre e l'anticipo, alla stessa data, del termine ultimo di presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, in modo da rendere simultanea la presentazione del Documento e del disegno di legge finanziaria, con la conseguente possibilità di valutare l'impatto della manovra sul quadro complessivo degli stanziamenti, monitorandone, allo stesso tempo, anche l'impatto sul quadro legislativo e sul bilancio a legislazione vigente.

In tal senso, l'intervento a modifica dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, provvede ad aggiungere il comma 4-ter, laddove è previsto che proprio il disegno di legge recante il bilancio annuale nella versione a legislazione vigente, sia giocoforza corredato anche da apposita relazione tecnica, in cui sono evidenziati, distintamente, per categorie economiche di spesa e di entrata, i criteri e le metodologie adottate nella quantificazione degli stanziamenti e delle previsioni, nonché della certificazione della loro conformità ai parametri fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria. La modifica prevede inoltre, che, a tal fine, la relazione tecnica debba necessariamente esplicitare anche le regole di variazione assunte a parametro nella quanti-

ficazione delle previsioni di spesa, evidenziandone la coerenza con quelle indicate dall'articolo 3, comma 2, lettera e), nel DPEF.

La modifica riguardante l'articolo 3, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede, a completamento della precedente integrazione, che, contestualmente al DPEF, il governo provveda anche alla presentazione al Parlamento del Conto programmatico delle amministrazioni pubbliche, almeno per il primo livello della classificazione economica e, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale, nonché l'evidenziazione del raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico previsto e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Il nuovo testo dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 468 del 1978 stabilisce invece che il contenuto del DPEF in ordine alla indicazione dei disegni di legge collegati alla manovra, ne specifichi il contenuto, mettendone, altresì, in evidenza il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, relativo alle regole di variazione delle spese e delle entrate del nuovo anno indicate nel DPEF.

In tal senso, anche ai fini del raccordo con il Programma di Stabilità concordato in sede comunitaria, con l'inserimento del comma 4-ter all'articolo 3, si stabilisce che il documento di programmazione economico-finanziaria fornisca altresì indicazioni più particolareggiate circa le previsioni tendenziali e programmatiche, triennali, relative al comparto delle amministrazioni pubbliche, specificandone i dati per i sottosectori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni territoriali e delle amministrazioni previdenziali.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti da apporre alla disciplina del disegno di legge finanziaria, le modifiche all'articolo 11, comma 3, prevedono che, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, il relativo progetto elaborato da parte del Governo, contenga anche le norme annuali di coordi-

namento della finanza pubblica al fine di assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di stabilità e crescita, confermandosi l'esclusione di misure aventi carattere localistico.

Nell'aggiornamento dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 si stabiliscono alcune modifiche anche alla disciplina dei Fondi speciali, laddove viene confermata la distinzione tra gli accantonamenti destinati alla copertura dei provvedimenti collegati da quelli che riguardano normali disegni di legge, ma prevedendo che gli accantonamenti di parte corrente siano distinti, nell'ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio di riferimento del bilancio pluriennale e quelli preordinati alla copertura di oneri di natura permanente, mentre, per gli accantonamenti di parte capitale, si presenti la distinzione, nell'ambito di ogni ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio e quelli preordinati alla copertura di limiti di impegno, nonché tra quelli relativi alla copertura di spese per investimento, e quelli, invece, preordinati alla copertura di altre spese in conto capitale.

Il disegno di legge reca altresì alcune modifiche con riferimento alla disciplina prevista dalla legge di contabilità per la copertura finanziaria delle nuove leggi di spesa, regolata dall'articolo 11-*ter*, laddove, al comma 1 riformulato, si stabilisce che, per ogni autorizzazione o previsione di spesa, la relativa relazione tecnica debba indicare anche gli effetti giuridici che contraddistinguono l'intervento dello Stato a cui è finalizzato lo stanziamento (se diritti soggettivi, interessi legittimi, semplici eccetera), in modo da comprovare l'attendibilità della stima finanziaria ivi contenuta, e la sua corretta formulazione, rispetto alle effettive necessità imposte dal dispositivo iscritto nella norma nella sua formulazione.

Inoltre, con apposito comma aggiuntivo, è espressamente stabilito il divieto, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di impiego quale legittimo mezzo di copertura:

a) di nuove o maggiori entrate derivanti dall'attivazione di effetti indiretti non automatici;

b) di ricorso alla procedura di cui al comma 7 del presente articolo (ricorso al fondo riserva);

c) ogni altra formulazione che escluda la non contestualità tra la determinazione dell'onere ed il reperimento delle risorse necessarie per farvi fronte.

L'articolo 11-*ter*, comma 2, è modificato prevedendo che anche le iniziative legislative del relatore di maggioranza debbano essere corredate di relazione tecnica, ivi stabilendosi che detta relazione sia aggiornata ogniqualvolta il provvedimento subisca il passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.

Per quanto concerne le assegnazioni di bilancio, la modifica all'articolo 12 della legge di contabilità prevede la soppressione della attuale previsione di dotare di assegnazioni di bilancio specifiche destinate alla integrazione del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti, nonché per fronteggiare esigenze di bilancio connesse alle disposizioni previste degli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del Regolamento n. 2891/77 del Consiglio delle Comunità europee, del 10 dicembre.

La sostituzione prevista dell'articolo 13 della legge n. 468 del 1978 prevede che, in materia di garanzie statali, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. A tal fine, è stabilita l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito capitolo-fondo, la cui dotazione è determinata annualmente con criteri probabilistici dalla legge finanzia-

ria, al fine di far fronte alle garanzie di cui al presente articolo, stabilendo che la dotazione del predetto capitolo - fondo non può essere utilizzata per altre finalità e deve essere adeguata, con i medesimi criteri, in caso di concessione di nuove garanzie, assolvendo in ogni caso agli obblighi di copertura di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, prevedendo che l'autorizzazione all'assunzione di garanzie patrimoniali a carico dello Stato debba sempre essere formalizzata in un atto avente forza di legge.

Per quanto riguarda il Titolo IV (Conti della finanza pubblica), con la sostituzione dell'articolo 30 si stabilisce che entro il 10 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, posta a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. È inoltre stabilito che nella stessa relazione dovranno essere indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative agli interessi sui titoli del debito pubblico, prevedendo che i dati della relazione siano riportati, entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

In aggiunta, è previsto che entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre, di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze debba presentare al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con relativo aggiornamento della stima annuale. A tal fine è previsto che la relazione di settembre sia riportata entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione previsionale e programmatica.

Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti, altresì, al Parlamento,

per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, la stima della previsione di cassa del fabbisogno e di competenza economica dell'indebitamento netto per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 dell'articolo 30, e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, congiuntamente alla stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa ai trimestri dell'anno in corso.

Nella disciplina del contenuto della relazione annuale sulla stima del fabbisogno di cassa, si prevede che la stessa fornisca informazioni anche sulla dinamica della finanza pubblica registrata nell'anno precedente, assumendo come unità di riferimento le amministrazioni pubbliche, nonché i dati sull'andamento dell'economia dell'anno precedente e le previsioni per quello in corso, contenendo, inoltre, i seguenti elementi:

a) il quadro sintetico dell'amministrazione pubblica relativo alla classificazione economica prevista dall'Eurostat (SEC 95), in valori assoluti, variazioni percentuali rispetto all'anno precedente e in percentuale del prodotto interno lordo, nonché informazioni di sintesi sulla spesa della protezione sociale, sul debito pubblico delle Amministrazioni pubbliche e sul costo medio del debito;

b) le informazioni trasmesse all'Unione europea ai fini del monitoraggio dei disavanzi eccessivi.

In aggiunta, la medesima relazione dovrà anche fornire i dati relativi al settore statale, il cui conto è previsto debba essere gioco-forza articolato secondo i seguenti criteri:

a) al lordo e al netto della Cassa depositi e prestiti;

b) secondo la classificazione economica, con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa e, segnatamente, con particolare riferimento a quella relativa a quella per personale (distinto in dipendenti ministeriali, della scuola, dei corpi di polizia e altri),

all'acquisto di beni e servizi (distinto in funzionamento dell'amministrazione, difesa e altri) ai trasferimenti correnti (distinti per i principali programmi). La relazione sul fabbisogno di cassa dovrà, inoltre, fornire informazioni relative ai conti disaggregati degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche, nonché, informazioni relative ai conti dei principali enti ed aziende destinatarie di rilevanti finanziamenti del bilancio statale, tra cui le Ferrovie dello Stato Spa e le Poste italiane Spa, con l'aggiunta di appositi riquadri che offrano elementi su aspetti metodologici e definatori inerenti a:

- 1) controllo di disavanzi eccessivi;
- 2) passaggio dal fabbisogno del settore statale all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
- 3) pressione fiscale;
- 4) costo medio del debito pubblico;
- 5) spese per prestazioni sociali e per protezione sociale;
- 6) consistenza del debito pubblico.

Infine, con la riformulazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 30, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* al Ministero dell'economia e delle finanze e che nei prospetti siano, in particolare, evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie, in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito, e nell'indebitamento.

È inoltre fissato il termine entro il 15 del mese di febbraio, maggio, agosto e ottobre entro cui le regioni e le province autonome devono comunicare al Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, sulla base dei prospetti di cui al comma 9, i dati aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle aziende sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale, prevedendo che, nella relazione di cassa sul secondo trimestre, il Ministro dell'economia e delle finanze comunichi al Parlamento informazioni per l'intero comparto delle amministrazioni pubbliche sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

A tal fine è anche stabilito che gli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche comunichino entro il 30 maggio informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

Le modifiche al Titolo V (Tesoreria degli enti pubblici) della legge di contabilità, prendono avvio dalla sostituzione della rubrica stessa, che è sostituita dalla seguente «Tesoreria degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche». Quindi, il disegno di legge provvede alla sostituzione dell'articolo 31, in cui si stabilisce che, per consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale ed il conto delle Amministrazioni pubbliche, siano integrati i flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e siano riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro. A tal fine è stabilito che la riorganizzazione dovrà giocoforza tener conto dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato e a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate. Le modalità di attuazione di tali norme saranno poi stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre, per quanto concerne

la riorganizzazione delle gestioni di bilancio delle regioni e degli enti locali, è previsto che i decreti siano sottoposti anche alla Conferenza unificata che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere. È stabilito che gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche mantengano presso il sistema della tesoreria conti correnti agli stessi intestati, al fine dell'effettuazione dei movimenti di cui all'articolo 31, comma 2. I predetti conti correnti sono articolati in modo tale da fornire le evidenze di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Con la sostituzione dell'articolo 32 si prevede che i trasferimenti e tutto quello che proviene dal bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche siano erogati, mensilmente, sui conti di tesoreria intestati ai singoli enti, sulla base di un preventivo mensile di cassa sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, per cui il Ministero dell'economia e delle finanze dispone nei cinque giorni precedenti il mese interessato l'accredito dei fondi presso i tesoriери dei singoli enti, attraverso il transito nei conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-bis, comma 4. D'altro canto, in assenza della comunicazione del preventivo, si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze non possa effettuare alcun trasferimento dal bilancio dello Stato ai tesoriери dei singoli enti.

Il disegno di legge prevede anche la ridefinizione delle entrate proprie delle amministrazioni pubbliche, la cui imputazione è indicata relativamente a introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato. È stabilito che tutte le entrate siano versate direttamente ai tesoriери dei singoli enti.

Per le eventuali disponibilità derivanti da entrate diverse da quelle indicate, è quindi stabilito che le entrate debbano essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti, mentre per i tesoriери degli enti, è stabilito che questi siano direttamente re-

sponsabili dei pagamenti eseguiti in difformità da quanto disposto dal comma 5, essendo tenuti, in caso di inadempienza, a riversare nella tesoreria statale l'ammontare del pagamento eseguito in difformità, e a versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale l'ammontare corrispondente all'interesse richiesto dalla Banca centrale europea nel periodo corrispondente all'improprio utilizzo, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento.

Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo, sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie, con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.

L'articolo 31-bis (*Adempimenti dei tesoriери*) stabilisce che agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche diversi dallo Stato provvedano i propri tesoriери, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. A tale fine, è previsto che i tesoriери medesimi facciano pervenire, entro i termini di cui all'articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, i prospetti con gli elementi determinati. Copia dei suddetti prospetti sarà trasmessa anche alle ragionerie delle regioni. Nei confronti dei tesoriери inadempienti, su denuncia del direttore della ragioneria territoriale dello Stato, le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso. È stabilito che i tesoriери delle amministrazioni pubbliche provvedano, altresì, sulla base di modalità

stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, ad integrare il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, con le informazioni relative alle operazioni non intermedie dal sistema della tesoreria.

Per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato, alla lettera l) sono apportate modifiche al Titolo III della legge di contabilità (rendiconto generale dello Stato), prevedendosi che al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione in cui sono illustrate le risultanze di *performance* conseguite nell'anno precedente, sulla base degli appositi indici relativi alle missioni e ai programmi stabiliti nel relativo bilancio annuale di previsione, con l'indicazione dei valori raggiunti e l'esposizione delle cause che ne hanno determinato gli scostamenti rispetto ai valori assunti nel bilancio di previsione quali indicatori della soglia minima di conseguimento degli obiettivi.

In tal senso è altresì previsto che il direttore della competente ragioneria provveda, alla compilazione della batteria di indicatori di *performance* relativi alla propria amministrazione stabiliti in sede in approvazione del relativo bilancio annuale (all'articolo 23, comma 1, recante norme in materia di parificazione del rendiconto), mentre la Corte dei conti, parificato il rendiconto e verificati gli indicatori di *performance* raggiunti per le singole missioni e programmi, trasmetterà il rendiconto al ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione al Parlamento.

L'articolo 4 reca infine la delega per l'integrazione dei prospetti di classificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, stabilendo che, a fini conoscitivi, ed allo scopo di consentire al Parlamento il vaglio preventivo di sintesi delle politiche di settore e degli obiettivi che il Governo intende conseguire nell'esercizio finanziario, e di approvarne le linee operative sulla base della ripartizione delle unità previsio-

nali di base (UPB) come già previsto dalla legislazione vigente, sia conferita al Governo una delega per l'integrazione della attuale classificazione delle voci contabili iscritte nel bilancio annuale di previsione, con un nuovo prospetto di classificazione degli stanziamenti ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'individuazione di non più di trenta missioni all'interno del bilancio annuale di previsione, corrispondenti ad altrettanti settori strategici di intervento della finanza pubblica, sulla cui base individuare specifici obiettivi strategici da realizzare nel triennio ed il relativo obiettivo parziale su base annua;

b) per ogni ripartizione di cui alla precedente lettera a) (missioni), l'indicazione degli stanziamenti complessivi ivi previsti, ripartiti in non più di cento programmi di spesa per ciascuna missione, relativamente a settori omogenei di intervento;

c) nell'ambito delle ripartizioni di cui alla precedente lettera b) (programmi), l'indicazione, distintamente, per la parte in conto corrente e in conto capitale, delle componenti economiche riconoscibili nei singoli programmi di spesa, riconducibili alle voci spese di funzionamento, interventi e remunerazione con allegate della UPB di riferimento;

d) per ogni missione di spesa, l'indicazione di non più di venti indicatori, di cui dieci a carattere quantitativo e dieci a valore, i quali siano idonei a consentire il monitoraggio dello stato di raggiungimento degli obiettivi attesi, su base annuale e pluriennale, con la specificazione dei valori minimi da considerare ai fini della valutazione delle *performance* rispetto agli obiettivi attesi;

e) per ogni programma di spesa, l'indicazione di non più di cinque indicatori finanziari, che siano idonei a consentire il monitoraggio e il controllo *ex post* dei risultati gestionali attesi per la relativa spesa con la specificazione dei valori minimi da considerare

ai fini della valutazione delle *performance* rispetto agli obiettivi attesi;

f) per non più di dieci missioni, l'allegazione di un prospetto recante il collegamento con programmi rientranti in altre missioni, con l'indicazione dei relativi stanziamenti di spesa e gli indicatori di riferimento, nonché l'indicazione di un indicatore di dipendenza del raggiungimento dei risultati attesi, da quelli individuati per tali programmi «collegati»;

g) per ogni programma di spesa, l'indicazione della componente degli stanziamenti gestita in sede centrale o periferica da parte dell'Amministrazione dello Stato, nonché l'eventuale indicazione di specifici correttivi da considerare relativamente agli indicatori di risultato di cui alla lettera d), a ragione di peculiari criticità individuate su base regionale.

Al comma 2 è previsto che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare i conseguenti decreti legislativi di attuazione, che saranno trasmessi alla commissione bicamerale di cui al comma 2 appositamente istituita al fine di formulare un parere preventivo in merito alla coerenza degli schemi di decreto varati ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma.

Il comma 3 stabilisce che nei trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, sia istituita una apposita Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 1 della presente legge.

La Commissione provvede alla elezione del suo Presidente, due Vicepresidenti e due segretari. La commissione esprime un

parere su ciascuno dei decreti legislativi di attuazione di cui al comma 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare di cui al comma 1.

I pareri sono resi da parte della Commissione di cui al comma precedente entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. È previsto che la Commissione possa chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Il comma 4 stabilisce che entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per il parere definitivo della Commissione, che è espresso entro sessanta giorni dalla data di nuova trasmissione.

Il comma 5 prevede infine che, qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi precedenti scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga del termine per l'espressione del parere. Al comma 6 è stabilito che le disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Legge di stabilità
e di coordinamento finanziario)*

1. Nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le parole: «legge finanziaria» e «disegno di legge finanziaria», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «legge di stabilità e coordinamento finanziario».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a) e lettera c), le parole: «30 giugno» e «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. In via eccezionale e informandone tempestivamente il Parlamento, solo per comprovate ragioni tecniche connesse all'esigenza di disporre del tempo necessario all'aggiornamento dei tendenziali di spesa e di entrata iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente e alla individuazione dell'entità reale della manovra correttiva sulla base di stime aggiornate delle grandezze macroeconomiche contenute nel DPEF, il termine indicato al comma 1, lettera b), per la presentazione dei disegni di legge recanti il bilancio a legislazione vigente e la legge di stabilità e coordinamento

finanziario, nonché per la presentazione al Parlamento della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale programmatico, è differito di quindici giorni. In tal caso, sono conseguentemente differiti di quindici giorni i termini indicati al comma 1, lettera *c*), e al comma 2»;

b) all'articolo 2, comma 4-*ter*, è aggiunto il seguente periodo: «Il disegno di legge recante il bilancio annuale nella versione a legislazione vigente è corredato di apposita relazione tecnica in cui sono evidenziati, per categorie economiche di spesa e di entrata, i criteri e le metodologie adottate nella quantificazione degli stanziamenti e delle previsioni nonché della certificazione della loro conformità ai parametri di cui al comma 1. A tal fine, la relazione tecnica esplicita le regole di variazione assunte a parametro nella quantificazione delle previsioni di spesa e ne evidenzia la coerenza con quelle indicate dall'articolo 3, comma 2, lettera *e*)»;

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*f*-bis) un'articolazione del conto programmatico delle amministrazioni pubbliche almeno per il primo livello della classificazione economica e, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale;

f-*ter*) il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche»;

2) al comma 3, dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «della legge di stabilità e coordinamento finanziario e»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica, specificandone il contenuto, i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1-*bis*, mettendo in evidenza il riferimento

alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 2 del presente articolo. Ciascuno dei provvedimenti collegati, i cui effetti finanziari sono rappresentati nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis*, reca disposizioni omogenee per materia. I provvedimenti collegati indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno precedente, non approvati prima del 30 giugno non sono considerati collegati alla manovra finanziaria»;

4) dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Il documento di programmazione economico-finanziaria fornisce indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche triennali relative alle amministrazioni pubbliche, specificando i sotto settori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni territoriali e delle amministrazioni previdenziali»;

d) all'articolo 11, comma 2, le parole: «in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con i criteri e i parametri di cui al comma 3 dell'articolo 3» e al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, norme annuali di coordinamento della finanza pubblica al fine di assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di stabilità e crescita»;

2) alla lettera *i-ter*, le parole: «carattere localistico o» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione finanziaria ovvero di carattere circoscritto ad una regione o parte di essa ovvero di tipo»;

e) all'articolo 11-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distinguendo gli accantonamenti destinati alla copertura dei provvedimenti collegati»;

2) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Gli accantonamenti di parte corrente sono distinti, nell'ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio di riferimento del bilancio pluriennale e quelli preordinati alla copertura di oneri di natura permanente; gli accantonamenti di parte capitale sono distinti, nell'ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio e quelli preordinati alla copertura di limiti di impegno, nonché tra quelli relativi alla copertura di spese per investimento e quelli preordinati alla copertura di altre spese in conto capitale»;

f) all'articolo 11-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine, per ogni autorizzazione o previsione di spesa, la relazione di cui al comma 5 indica anche gli effetti giuridici che contraddistinguono l'intervento dello Stato a cui è finalizzato lo stanziamento, in modo da comprovare l'attendibilità della stima finanziaria e la sua corretta formulazione rispetto alle effettive necessità imposte dal dispositivo normativo»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di utilizzare come fonte di copertura delle leggi di spesa ordinarie, comprese le deleghe legislative:

a) nuove o maggiori entrate derivanti dall'attivazione di effetti indiretti non automatici;

b) la procedura di cui al comma 7 del presente articolo;

c) ogni altra formulazione che escluda la non contestualità tra la determinazione dell'onere ed il reperimento delle risorse necessarie per farvi fronte»;

3) al comma 2, dopo le parole: «iniziativa governativa» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli del relatore di maggioranza in Parlamento,»;

4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene predisposta nuovamente in versione aggiornata all'atto del passaggio dell'esame ad altro ramo del Parlamento»;

g) all'articolo 12, comma 1, le parole da: «per integrare le assegnazioni» fino alla fine del comma sono soppresse;

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Garanzie statali*). - 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo-fondo, la cui dotazione è determinata annualmente con criteri probabilistici dalla legge finanziaria di cui all'articolo 11, al fine di far fronte alle garanzie di cui al presente articolo. La dotazione del predetto capitolo-fondo non può essere utilizzata per altre finalità e deve essere adeguata, con i medesimi criteri, in caso di concessione di nuove garanzie, assolvendo in ogni caso agli obblighi di copertura di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione. A tal fine, l'autorizzazione all'assunzione di garanzie patrimoniali a carico dello Stato è sempre formalizzata in un atto avente forza di legge»;

i) all'articolo 21, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al disegno di

legge recante il rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione in cui è illustrato il livello di raggiungimento degli obiettivi, quantitativi e qualitativi, conseguiti nell'anno precedente, sulla base degli appositi indici relativi alle missioni e ai programmi stabiliti nel relativo bilancio annuale di previsione, con l'indicazione dei valori raggiunti e l'esposizione delle cause che ne hanno determinato gli scostamenti rispetto ai valori assunti nel bilancio di previsione quali indicatori della soglia minima di conseguimento degli obiettivi» e dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale, nei primi tre anni decorrenti dall'adozione del nuovo modulo di rendicontazione del bilancio dello Stato per missioni indicato al comma 1, al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato, è altresì allegato un prospetto di sintesi in cui è evidenziato con chiarezza il raccordo tra i dati di consuntivo della contabilità finanziaria riportati nel rendiconto ed il risultato economico ipotizzabile per la gestione dell'esercizio.

1-ter. Il prospetto di sintesi è ottenuto mediante la trasposizione delle risultanze finanziarie di consuntivo secondo le appostazioni di entrata e di spesa, ripartitamente per funzioni obiettivo e categorie economiche omogenee di spesa, in altre, corrispondenti ai criteri di costo e beneficio, conformemente ai principi di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni elaborati dagli organismi associativi di livello internazionale.

1-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis in via sperimentale, al conto del patrimonio del rendiconto generale dello Stato è allegato un prospetto denominato «Situazione patrimoniale dello Stato», recante la giustapposizione delle attività e delle passività della amministrazione dello Stato, contabilizzate secondo i citati criteri economici e prudenziali elaborati a livello internazionale»;

l) all'articolo 23, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il direttore della competente ragioneria provvede, altresì, alla compilazione del complesso degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi relativi alla propria amministrazione stabiliti in sede in approvazione del relativo bilancio annuale»;

m) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto e verificati gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi raggiunti per le singole missioni e programmi, trasmette il rendiconto al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione al Parlamento»;

n) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Conti di cassa*) - 1. Entro il 10 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative agli interessi sui titoli del debito pubblico. La relazione di cui al presente comma viene riportata, entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

2. Entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre, di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. La relazione di settembre

viene riportata entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione previsionale e programmatica.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta altresì al Parlamento, per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, la stima della previsione di cassa del fabbisogno e di competenza economica dell'indebitamento netto per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa ai trimestri dell'anno in corso.

5. La relazione di cui al comma 1 fornisce le informazioni sulla dinamica della finanza pubblica dell'anno precedente assumendo come unità di riferimento le amministrazioni pubbliche, nonché i dati sull'andamento dell'economia dell'anno precedente e le previsioni per quello in corso. In particolare essa contiene:

a) il quadro sintetico dell'amministrazione pubblica relativo alla classificazione economica prevista dall'Eurostat (SEC 95), in valori assoluti, in variazioni percentuali rispetto all'anno precedente e in percentuale del prodotto interno lordo, nonché informazioni sulla spesa della protezione sociale, sul debito pubblico delle Amministrazioni pubbliche e sul costo medio del debito;

b) le informazioni trasmesse all'Unione europea ai fini del monitoraggio dei disavanzi eccessivi.

6. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì i dati relativi al settore statale, il cui conto è articolato secondo i seguenti criteri:

a) al lordo e al netto della Cassa depositi e prestiti;

b) secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

1) il personale, distinto in dipendenti ministeriali, della scuola, dei corpi di polizia e altri;

2) acquisto di beni e servizi, distinto in funzionamento dell'amministrazione, difesa e altri;

3) trasferimenti correnti, distinti per i principali programmi.

7. La relazione di cui al comma 1 fornisce inoltre informazioni relative ai conti disaggregati degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche, nonché informazioni relative ai conti dei principali enti ed aziende destinatarie di rilevanti finanziamenti del bilancio statale tra cui le Ferrovie dello Stato Spa e le Poste italiane Spa.

8. La relazione di cui al comma 1 è integrata da appositi riquadri che forniscono informazioni dettagliate su aspetti metodologici e definitivi, tra cui in particolare:

a) sulle tabelle sul controllo di disavanzi eccessivi;

b) sul passaggio dal fabbisogno del settore statale all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) sulla pressione fiscale, sul costo medio del debito pubblico, sulle spese per prestazioni sociali e per protezione sociale;

d) sulla consistenza del debito pubblico.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza unificata, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* al Ministero dell'economia e delle finanze. Con lo stesso procedimento viene determinato lo schema tipo dei prospetti utilizzati dalle regioni e province

autonome per gli adempimenti di cui al comma 11.

10. Nei prospetti di cui al comma 9 sono, in particolare, evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie, in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito, e nell'indebitamento.

11. Entro il 15 del mese di febbraio, maggio, agosto e ottobre le regioni e le province autonome comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti di cui al comma 9, i dati aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle aziende sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

12. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento informazioni per l'intero comparto delle amministrazioni pubbliche sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

13. Al fine degli adempimenti di cui al comma 12, gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche comunicano entro il 30 maggio informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

14. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al presente articolo»;

o) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e tesore-*

ria) - 1. Per consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale ed il conto delle amministrazioni pubbliche sono integrati i flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 tiene conto dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato e a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne la riorganizzazione delle gestioni di bilancio delle regioni e degli enti locali, lo schema di decreto è sottoposto alla Conferenza unificata che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere.

4. Gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche mantengono presso il sistema della tesoreria conti correnti agli stessi intestati, al fine dell'effettuazione dei movimenti di cui all'articolo 31, comma 2. I predetti conti correnti sono articolati in modo tale da fornire le evidenze di cui al comma 2 del presente articolo.»;

p) l'articolo 31 è sostituito dai seguenti:

«Art. 31. - (*Disciplina dei trasferimenti statali e delle entrate proprie degli enti appartenenti al conto delle amministrazioni pubbliche*) - 1. I trasferimenti e le risorse provenienti dal bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche sono erogati mensilmente sui conti di tesoreria intestati ai singoli enti secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un preventivo mensile di cassa sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, dispone nei cinque giorni precedenti il mese interessato l'accreditamento dei fondi presso i tesorerieri dei singoli enti,

attraverso il transito nei conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-bis, comma 4.

3. In assenza della comunicazione del preventivo di cui al comma 2, non può essere effettuato alcun trasferimento dal bilancio dello Stato ai tesorerieri dei singoli enti.

4. Le entrate proprie delle amministrazioni pubbliche, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, sono versate direttamente ai tesorerieri dei singoli enti.

5. Le disponibilità derivanti da entrate diverse da quelle indicate nel comma 1 sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al medesimo comma. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

6. I tesorerieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità da quanto disposto dal comma 5. In caso di inadempienza il tesoriere è tenuto a riversare nella tesoreria statale l'ammontare del pagamento eseguito in difformità e a versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale l'ammontare corrispondente all'interesse richiesto dalla Banca centrale europea nel periodo corrispondente all'improprio utilizzo, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento.

7. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 5 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari

provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.

Art. 31-bis. - (*Adempimenti dei tesorieri*)
- 1. Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche diversi dallo Stato provvedono tramite i propri tesorieri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria da questi intrattenuti con le amministrazioni interessate. A tale fine i tesorieri medesimi fanno pervenire, entro i termini di cui all'articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, i prospetti con gli elementi determinati. Copia dei suddetti prospetti è trasmessa anche alle ragionerie delle regioni. Nei confronti dei tesorieri inadempienti, su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni possono procedere alla risoluzione del contratto in corso.

2. I tesorieri delle amministrazioni pubbliche provvedono altresì, sulla base di modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, ad integrare il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, con le informazioni relative alle operazioni non intermedie dal sistema della tesoreria»;

q) la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente: «(*Tesoreria degli enti che compongono il conto delle Amministrazioni pubbliche*)».

Art. 4.

(Ufficio del bilancio unificato per la verifica delle coperture finanziarie delle proposte di legge e per il controllo dei conti pubblici)

1. Le Commissioni parlamentari competenti, ai fini della verifica e dello scrutinio di regolarità delle relazioni tecniche elaborate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, nonché in sede di valutazione della conformità delle metodologie adottate da parte del

Governo nella quantificazione delle previsioni iscritte nel bilancio annuale a legislazione vigente e della certificazione circa l'attendibilità degli scenari macroeconomici iscritti nel Documento di programmazione economica finanziaria, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Ufficio del bilancio unificato (UBU) del Parlamento.

2. L'Ufficio del bilancio unificato effettua una istruttoria preventiva alla trattazione in Commissione, in sede sia referente che legislativa, di tutti i provvedimenti normativi che presentino implicazioni finanziarie sul bilancio dello Stato ovvero degli enti del settore pubblico, o che, comunque, presentino un diretto interesse per la finanza pubblica. L'istruttoria è formalizzata in una apposita nota di verifica e certificazione della correttezza della quantificazione e della copertura finanziaria e viene posta a base dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Al fine della completezza dell'istruttoria è fatto obbligo a tutti gli organi dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli enti di ricerca del settore pubblico di fornire, a richiesta, anche periodicamente tutti i dati ritenuti utili dall'UBU per l'effettuazione delle istruttorie.

3. Con cadenza trimestrale, l'UBU sintetizza in apposite note ed elaborati gli aggiornamenti del quadro macroeconomico mettendoli a disposizione degli uffici di presidenza delle Commissioni, adottando i conseguenti rapporti di collaborazione con istituti di ricerca ed analisi, sia pubblici che privati, ai fini della verifica delle previsioni ufficiali formulate dal Governo. A tal fine, l'UBU può altresì utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 481, della legge finanziaria 2007.

4. L'ufficio unico del bilancio provvede alla elaborazione, con cadenza quadrimestrale, di una relazione sullo stato di attuazione della legislazione di spesa sulla base di dati periodici trasmessi dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riferendone alle Commissioni competenti e riferi-

sce, altresì, anche in merito alle mancate certificazioni di contratti del pubblico impiego da parte della Corte dei conti. A tal fine, elabora inoltre note di sintesi ed illustrative di tutti i referti prodotti dalla Corte dei conti in sede di controllo, riferendo agli uffici di presidenza delle due Commissioni bilancio e programmazione, in merito alle conclusioni ivi determinate dalla magistratura contabile per le eventuali iniziative del Parlamento.

5. La nota di verifica dell'UBU è trasmessa alle Presidenze delle Commissioni bilancio delle Camere per le conseguenti iniziative volte ad appurare le cause della mancata certificazione.

6. Le Camere, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, provvedono alla disciplina dell'UBU e delle sue modalità di funzionamento previa stipula di appositi protocolli d'intesa, nonché alla dotazione organica ed alla sua configurazione organizzativa, nella considerazione delle specifiche attribuzioni che a tale organo riservano i commi da 1 a 4, avuto particolare riguardo alla tutela delle condizioni di imparzialità dell'organo.

Art. 5.

(Delega per l'integrazione dei prospetti di classificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato)

1. A fini conoscitivi ed allo scopo di consentire al Parlamento il vaglio preventivo delle politiche di settore e degli obiettivi che il Governo intende conseguire nell'esercizio finanziario, e di approvarne le linee operative sulla base della ripartizione delle UPB, è conferita al Governo una delega per l'integrazione della attuale classificazione delle voci contabili iscritte nel bilancio annuale di previsione, con un nuovo prospetto di classificazione degli stanziamenti ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di non più di trenta missioni all'interno del bilancio annuale di

previsione, corrispondenti ad altrettanti settori strategici di intervento della finanza pubblica, sulla base delle quali individuare specifici obiettivi strategici da realizzare nel triennio ed il relativo obiettivo parziale su base annua;

b) l'indicazione degli stanziamenti ripartiti in non più di cento programmi di spesa per ciascuna missione, relativamente a settori omogenei di intervento;

c) nell'ambito dei programmi, l'indicazione, distintamente, per la parte in conto corrente e in conto capitale, delle componenti economiche riconoscibili nei singoli programmi di spesa, riconducibili alle voci *spese di funzionamento, interventi e remunerazione* con allegate le UPB di riferimento;

d) per ogni missione di spesa, l'indicazione di non più di venti indicatori, di cui dieci a carattere quantitativo e dieci a valore, i quali siano idonei a consentire il monitoraggio dello stato di raggiungimento degli obiettivi attesi, su base annuale e pluriennale, con la specificazione dei valori minimi da considerare ai fini della valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi attesi;

e) per ogni programma di spesa, l'indicazione di non più di cinque indicatori finanziari, che siano idonei a consentire il monitoraggio e il controllo *ex post* dei risultati gestionali attesi per la relativa spesa con la specificazione dei valori minimi da considerare ai fini della valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi attesi;

f) per non più di dieci missioni, l'allegazione di un prospetto recante il collegamento con programmi rientranti in altre missioni, con l'indicazione dei relativi stanziamenti di spesa e gli indicatori di riferimento, nonché l'indicazione di un indicatore di dipendenza del raggiungimento dei risultati attesi, da quelli individuati per tali programmi collegati;

g) per ogni programma di spesa, l'indicazione della componente degli stanziamenti gestita a livello centrale o periferico da parte dell'Amministrazione dello Stato, nonché

l'eventuale indicazione di specifici correttivi da considerare relativamente agli indicatori di risultato di cui alla lettera e), a ragione di peculiari criticità individuate su base regionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare i conseguenti decreti legislativi di attuazione, che sono trasmessi alla Commissione bicamerale di cui al comma 3.

3. Nei trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 1 della presente legge.

4. La Commissione elegge tra i propri componenti il suo presidente, due vicepresidenti e due segretari.

5. La Commissione esprime un parere preventivo in merito alla coerenza degli schemi di decreto con i principi e criteri direttivi di cui al comma 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare di cui al comma 1. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi even-

tualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per il parere definitivo della commissione, che è espresso entro sessanta giorni dalla data di nuova trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi precedenti scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 5, la proroga del termine per l'espressione del parere.

6. Nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse modalità di cui al comma 5.

